



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

Sezione 1^a civile

Udienza Pubblica del 12 giugno 2025

Sostituto Procuratore Generale

Giovanni Battista Nardecchia

Causa n. 1, r.g. n. 9651/2024

Rel., Cons. Fidanzia

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 15/12/2021, X. in liquidazione ed in concordato preventivo adiva il Tribunale di LUOGO 1, chiedendo la declaratoria della intervenuta prescrizione dei diritti di credito già portati dai rispettivi creditori concordatari tutti individuati nel ricorso proposto ex art. 702 bis e convenuti in giudizio e per l'effetto il pagamento in suo favore delle somme indebitamente percepite dalle parti convenute, ove già chiusa la fase di liquidazione o in favore del liquidatore nel caso in cui fosse ancora in svolgimento.

Il Tribunale di LUOGO 1 con ordinanza del 24/3/2023 rigettava il ricorso sull'assunto che il termine di prescrizione dei crediti oggetto di causa non poteva iniziare a decorrere dall'omologa difettando il requisito dell'esigibilità.

X. proponeva appello che veniva rigettato dalla corte d'appello di LUOGO 1.

X. propone ricorso in cassazione avverso la sentenza n.188/2024 della Corte di Appello di LUOGO 1 emessa in data 6/2/2024 a definizione del giudizio iscritto al RG.n.512/2023 e pubblicata 12/02/2024.

Resistono con controricorso i creditori Y, N.D.E. ed A.C.

Con l'unico motivo del ricorso si censura la sentenza ex art. 360 comma 1, n. 3 cpc per violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2941, 2942, 2943 e 2944 c.c. anche ed in riferimento all'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché degli artt. 55, 94, 169, 168, 180, 184 l.fall.

La decisione impugnata si fonda sulla necessità di calare il principio cardine di cui all'art. 2935 c.c. (in base al quale, come noto, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere) nel regime delineato dall'art. 184 l.fall. in tema di obbligatorietà del concordato omologato nei confronti di tutti i creditori anteriori, che pone limiti sostanziali all'esercizio del diritto di credito tali da renderlo

inesigibile: da ciò, ex art. 2935 c.c., con la conseguente impossibilità di maturare la prescrizione estintiva.

La ricorrente censura la sentenza impugnata perché, a suo dire, la prescrizione dei diritti di credito, vantati nei confronti del debitore proponente, decorreva dal 3/7/2007, data in cui era stata depositata in cancelleria la proposta concordataria con la prescritta documentazione. Sempre secondo tale impostazione la Corte territoriale avrebbe dovuto anche dichiarare che, nella fattispecie devoluta alla sua cognizione, non erano presenti e né è stata rappresentata la presenza di cause legittime di sospensione della già decorrente prescrizione e di atti idonei alla sua interruzione.

Secondo la ricorrente la sentenza della Corte di Appello di LUOGO 1 viola l'art. 2935 c.c. ed anche l'art. 184 l. fall. in quanto la decisione è fondata sull'errato presupposto che nella fase esecutiva del concordato omologato la inesigibilità del credito impedisce la decorrenza della prescrizione e ciò in stridente contrasto con quanto invece disposto dall'art. 168 l.fall. che afferma la decorrenza della prescrizione dei crediti anteriori, pur negando ad essi la possibilità di trovare soddisfazione con atti esecutivi e cautelari, sanzionati di nullità ove compiuti, sui beni del debitore sino alla definitività del decreto di omologazione.

Come è ben noto, la disciplina del concordato preventivo (nella legge fallimentare, ma anche nel CCII) non contiene disposizioni che espressamente regolino, in termini generali, il decorso della prescrizione: manca, in particolare, una norma come quella di cui alla L.Fall., art. 94, per il quale la domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento: dal che discende che con la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare si determina, ai sensi dell'art. 2945 c.c., comma 2, l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, e ciò anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ex art. 1310 c.c., comma 1 (cfr. ex multis Cass. 19 aprile 2018, n. 9638; Cass. 39 agosto 2016, n. 17412).

Della prescrizione dei crediti nella pendenza della procedura di concordato si occupa il solo L.Fall., art. 168, comma 2, l.fall. il quale, dopo aver previsto, al comma 1, che dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, dispone, al comma 2, che "(l)e prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano". Tale norma costituisce una naturale e logica conseguenza del divieto dell'esercizio delle azioni esecutive e cautelari, onde evitare un pregiudizio irreparabile ai relativi titolari.

Effetti sulla prescrizione che vanno limitati alla portata della disposizione e che si riferiscono, quindi, ai termini suscettibili di interruzione mediante atti esecutivi, che vanno riferiti, conseguentemente, ai soli creditori già muniti di titolo esecutivo.

Durante il procedimento di concordato preventivo le cause di sospensione della prescrizione, come quelle di interruzione, sono quelle tassativamente previste dalla

disposizione di cui all'art. 168 l.fall., relativamente agli atti esecutivi e, pertanto, non è ipotizzabile alcuna sospensione della prescrizione dei diritti di natura patrimoniale spettanti al debitore concordatario .

In tal senso è orientata anche la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Non è in alcun modo ipotizzabile alcuna sospensione generalizzata della prescrizione dei diritti di natura patrimoniale spettanti a tutti i creditori concordatari. Pertanto, nel caso in cui alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo colui che invoca l'effetto sospensivo della prescrizione ex art. 168 comma 2 L. fall. non abbia proposto alcuna azione esecutiva (o cautelare) sul patrimonio della debitrice, costui non potrà giovare dell'istituto della sospensione della prescrizione”) (cfr. da ultimo, Cass. civ., 15 novembre 2021, n. 34437; conf. Cass. 20889/2019).

Ne consegue che i creditori che non abbiano avviato azioni esecutive o cautelari rimangono dunque esposti al corso del termine di prescrizione previsto per i rispettivi crediti, senza che a loro favore possa configurarsi alcuna ipotesi di sospensione del termine prescrizione in forza dell'art. 168 comma 2 l.fall.

Né argomenti a favore della sospensione della prescrizione in pendenza del concordato possono essere tratti dall'art. 2941 c.c., n. 6, norma che contempla l'effetto sospensivo "tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto".

La tesi contraria all'applicabilità dell'art. 2941, n. 6, c.c. appare corretta solo se si pensi che secondo il costante orientamento giurisprudenziale la procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione.

La giurisprudenza della Corte è ferma nel ritenere che il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno "spossessamento attenuato", in quanto conserva, oltre alla proprietà, l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all'esecuzione del concordato; il liquidatore giudiziale nel concordato con cessione dei beni ha invece la legittimazione a disporre dei beni di proprietà del debitore al fine di attuare il piano concordatario (Cass. n. 4728/2008).

Per effetto del provvedimento di omologa il potere di gestione del liquidatore è da intendersi conferito nell'ambito del suo mandato e perciò limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso e in funzione delle operazioni di liquidazione.

Tesi fatta propria dalla Suprema Corte con riferimento a fattispecie sottoposte alla disciplina anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 169 del 2007.

Secondo tale impostazione l'art. 2941, n. 6, c.c., che dispone la sospensione della prescrizione tra le persone i cui beni siano sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata,

non è applicabile estensivamente ai rapporti tra debitore e creditori del concordato preventivo con cessione dei beni, perché la titolarità dell'amministrazione dei beni ceduti spetta esclusivamente al liquidato-re, il quale la esercita non in nome o per conto dei creditori concordata-ri, bensì nel rispetto delle direttive impartite dal tribunale; peraltro, esclusa l'interpretazione analogica in materia di cause di sospensione della prescrizione, nemmeno l'interpretazione estensiva potrebbe giustificarsi sul piano logico-sistematico, atteso che le cause di sospensione si ricollegano a situazioni di impossibilità di fatto o di difficoltà ad esercitare il diritto, in ragione di particolari rapporti tra le parti, mentre, nella specie, il liquidatore (o il collegio dei liquidatori), pur operando nell'interesse dei creditori, non è tenuto ad osservare eventuali direttive da questi provenienti ((Cass. 26 febbraio 2019, n. 5663; Cass. 10 febbraio 2009, n. 3270; Cass. 3 agosto 2007, n. 17060).

Soluzione a cui va data continuità anche con riferimento alle fattispecie, come quella oggetto di causa, disciplinate, *ratione temporis*, dalla disciplina della legge fallimentare riformata, dato che il pur significativo mutamento della natura e delle finalità del concordato preventivo non incide sull'applicabilità dell'art. 2941, n. 6 c.c., norma che considera, infatti, il rapporto tra le persone i cui beni sono sottoposti all'amministrazione altrui e le persone da cui l'amministrazione è esercitata: e allora, la previsione in questione non si presta, già sul piano letterale, a comprendere i rapporti tra debitore e creditori concordatari, dato che amministratori del patrimonio del primo non sono i secondi, bensì il liquidatore; e del resto, quel che crea l'ostacolo di fatto giustificativo della sospensione è la titolarità e l'esercizio dei poteri di amministrazione dei beni altrui, che nel concordato preventivo con cessione dei beni competono non ai creditori, ma, appunto, esclusivamente al liquidatore (così correttamente Cass. 35960/2022 che richiama, a sua volta, Cass. 3 agosto 2007, n. 17060).

Né infine, alcun argomento decisivo per la soluzione della causa può derivare dall'applicabilità nel concordato preventivo dell'art. 2944 c.c. (a mente del quale «la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere»).

In primo luogo, va precisato che tale riconoscimento potrebbe valere soltanto ove proveniente dal debitore, il quale, come detto, subisce un c.d. "spossessamento attenuato" e non anche nei confronti del liquidatore, il quale, non potendo disporre del diritto controverso, non avrebbe la legittimazione a riconoscere l'altrui credito, né a ricevere efficacemente atti interruttivi della prescrizione provenienti dal creditore (in tal senso cfr. Cass., sez. I, 31 luglio 2019, n. 20642, per la quale "le lettere inviate dal liquidatore del concordato preventivo non implicano riconoscimento del credito e non hanno efficacia interruttiva della prescrizione" e Cass., sez. I, 20 novembre 2018, n. 29982, per la quale "Poiché nel concordato preventivo è il debitore a conservare la proprietà dei beni oggetto della procedura, è a lui, e non agli organi della procedura, che spetta il potere di riconoscere crediti e, di conseguenza, interromperne la prescrizione").

In secondo luogo, va sottolineato che l'unico atto a cui potrebbe attribuirsi un contenuto ricognitivo del credito e quindi interruttivo della prescrizione è l'elenco nominativo dei creditori di cui all'art. 161 l.fall.

Invero, a fronte del più recente orientamento della Corte secondo cui, per avere efficacia interruttiva, il riconoscimento dell'altrui diritto deve solo recare, “anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e rivelare il carattere della volontarietà, potendo anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore” (si veda in tal senso Cass., sez. II, 18 dicembre 2020, n. 29101), ben difficilmente potrebbe negarsi, che il debitore, indicando un credito al passivo senza alcuna precisazione circa l'eventuale contestazione, non ne riconosca per *facta concludentia* l'esistenza, posto, altresì che il medesimo ha un interesse confliggente con quello del creditore, in quanto la presenza dello stesso aumenta il fabbisogno e quindi i rischi di reiezione della domanda.

Il fatto che il credito in questione fosse stato compreso nell'elenco dei creditori allegato alla domanda di concordato e poi verificato dal commissario, sarebbe comunque irrilevante ai fini della decisione perché il riconoscimento del diritto di credito, a norma dell'art. 2944 c.c. determina l'interruzione della prescrizione, ma gli effetti dell'interruzione sono immediati nel senso che da quel momento inizia decorrere un nuovo periodo prescrizione. A norma, infatti dell'art. 2945 c.c., gli effetti dell'interruzione sono duraturi per tutta la durata del giudizio solo se prodotti con l'atto introduttivo del giudizio o con la domanda proposta nel corso di un giudizio.

Il che deve essere escluso atteso che la domanda introduttiva della procedura di concordato preventivo non ha natura di riconoscimento dei crediti né quella successiva di omologa ha efficacia di nuovo riconoscimento dei crediti esposti nell'elenco dei creditori (Cass. n. 20642/2019).

La questione va quindi affrontata con riferimento alla regola, posta dall'art. 2935 c.c., che condiziona il decorso della prescrizione alla possibilità di far valere il diritto.

Fermo restando che, secondo il costante orientamento della Corte, l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (Cass. Sez. U. 19012/2007)., l'applicazione di tale principio alla fattispecie in esame ha condotto la Corte a soluzioni difformi.

Secondo alcune decisioni l'ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni non impedisce il decorso della prescrizione, non essendovi alcun ostacolo per il creditore a formulare nei confronti del debitore ammesso alla procedura, istanze, solleciti ed atti cautelativi di costituzione in mora (Cass. 31 luglio 2019, n. 20642, la quale, si è pronunciata proprio su una fattispecie di concordato liquidatorio, e avendo riguardo anche alla fase esecutiva dello stesso, caratterizzata

dalla presenza del liquidatore; nel medesimo senso Cass. 26 febbraio 2019, n. 5667 cit., in motivazione).

Interpretazione non condivisa da Cass. 35960/2022 secondo cui "In tema di concordato preventivo, poiché secondo la L.Fall., art. 184, comma 1, il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura, in base all'originaria versione della norma, e a quelli anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso L.Fall., ex art. 161, in base al testo della disposizione risultante dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, deve ritenersi che, avendo riguardo alle due discipline applicabili *ratione temporis*, la prescrizione del credito che risulti essere anteriore al detto decreto e, rispettivamente, alla detta pubblicazione, non decorra fintanto che, divenuto definitivo il decreto di omologazione del concordato, la condizione di temporanea inesigibilità del medesimo venga meno: il che accade, in caso di completamento della fase esecutiva del concordato, con la predisposizione, da parte del liquidatore, del riparto che contempli tale credito".

Si ritiene che debba esser data continuità al più recente orientamento espresso da Cass. 35960/2022 sia pur con alcune opportune precisazioni.

In un concordato preventivo i crediti hanno diritto di essere pagati secondo le modalità e i tempi dettati dalla proposta, l'omologazione incide sulla struttura del rapporto obbligatorio, differendo il termine di esigibilità e di adempimento della relativa prestazione. L'obbligatorietà del concordato, cioè, vincola i creditori alle modalità e ai termini di pagamento indicati dalla proposta, senza che, prima della scadenza di tale termine, i creditori possano in alcun modo pretendere il pagamento delle rispettive pretese dal debitore.

L'intervenuta omologazione del concordato preventivo e gli effetti obbligatori che ne conseguono, ex art. 184 l.fall., implica un mutamento nel regime giuridico dei crediti anteriori alla procedura: se prima dell'omologazione questi erano sì assoggettati al divieto di azioni esecutive e cautelari consacrato dall'art. 168, l.fall. ma, per il resto, non potevano certo essere qualificati come inesigibili, l'obbligatorietà del concordato omologato per tali creditori implica un mutamento nel regime di esigibilità degli stessi, che viene ineludibilmente a dipendere dalle modalità e dai termini sanciti nella proposta concordataria e, nel concordato liquidatorio, nei singoli piani di riparto (Cass. S.U. n. 4696/22 in motivazione, secondo cui "l'omologazione non comporta di per sé novazione dell'obbligazione anteriore, quanto soltanto il diverso e più circoscritto effetto della parziale esigibilità del credito (cfr. Cass. 12085.20)")

Una volta divenuto obbligatorio il concordato, sino al momento della scadenza del termine di adempimento della relativa proposta, o di pagamento del singolo credito come definito nel piano di riparto (nei casi più risalenti in cui la proposta non contenga un termine), il credito non può dunque essere considerato esigibile: il "nuovo" termine di esigibilità del credito, infatti, diviene quello stabilito nella proposta di concordato o nel piano di riparto.

Il credito che, con l'omologazione del concordato, vede il proprio termine di adempimento rimodulato secondo quanto previsto dalla proposta (o dai singoli piani di riparto) può dunque essere considerato ed equiparato ad un comune diritto di credito sottoposto a termine, che solo dopo la scadenza di detto termine diviene esigibile.

Orbene a tal riguardo è assolutamente pacifico che, la prescrizione inizia il suo corso da quando la prestazione dovuta al creditore è esigibile (Cass. 14 ottobre 1972, n. 3065; più di recente, nel senso che, ove il termine per l'adempimento sia a favore del debitore, la prescrizione estintiva del diritto di credito comincia a decorrere solo dopo la scadenza del termine, in quanto, precedentemente, il creditore non può esigere la prestazione dovuta: Cass. 25 gennaio 2018, n. 1947; conf. Cass. 1200/2022 e Cass. 24720/2024 in motivazione).

Nel concordato omologato, ciò significa che la prescrizione dei crediti inizia a decorrere alla scadenza del termine di adempimento previsto dalla proposta, ovvero, in assenza di tale indicazione, nel concordato liquidatorio, dal momento in cui il piano di riparto prevede che gli stessi debbano essere pagati. Ciò equivale a escludere il corso della prescrizione nella fase di esecuzione del concordato fino al momento in cui, secondo quanto previsto dalla proposta o dal piano di riparto, il credito non divenga esigibile.

Non pare corretto, quindi, escludere l'applicazione dell'art. 2935 c.c. nel caso di specie, accogliendo un'interpretazione formale di tale norma, secondo cui la possibilità di compiere atti stragiudiziali o agire in sede di cognizione per far accertare il proprio credito nei confronti del debitore in concordato sarebbe sufficiente ad escludere la sospensione della prescrizione.

Come infine correttamente sottolineato da Cass. 35960/2022 non è, di ostacolo all'applicazione dell'art. 2935 c.c. “il fatto che la prescrizione abbia già iniziato a decorrere al momento dell'omologazione del concordato”, trovando applicazione l'art. 2935 c.c. anche in tale evenienza, “e ciò è confermato dalla giurisprudenza della Corte, con riferimento a una fattispecie simile a quella qui in esame: si è infatti ritenuto, ad altri fini, che, in presenza di un ostacolo giuridico all'esercizio del diritto, quale il pactum de non petendo concluso tra creditore e debitore, la prescrizione cominci a decorrere allo scadere del termine fissato col patto stesso, senza che possa sommarsi il periodo decorso in precedenza (Cass. 9 dicembre 1974, n. 4128; in tema cfr. pure: Cass. 27 marzo 1979, n. 1776; Cass. 19 ottobre 1995, n. 10887; Cass. 12 aprile 2006, n. 8606)”

Inoltre, a supporto di tale interpretazione, va considerato che la prescrizione, decorrendo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, presuppone la violazione del diritto: soltanto dal momento e per effetto di tale violazione sorge nel creditore l'interesse ad azionare la tutela per ottenere il soddisfacimento della pretesa (Cass. 32227/2024). Un ipotetico atto di messa in mora non sarebbe in grado di produrre effetti, cioè non sarebbe in grado (nel caso concreto in cui si trovano creditore e debitore) di dare soddisfazione all'interesse tutelato da quella posizione giuridica soggettiva, ovvero sia ottenere il pagamento della somma di denaro oggetto

del diritto di credito. Alla luce di quanto suesposto, parrebbe illogico pretendere che i creditori, per evitare che il loro credito si prescriva, debbano durante l'esecuzione del concordato mettere continuamente in mora il debitore, pur sapendo che questi non ha la possibilità di adempiere, né essi di agire esecutivamente. Nella specie, è di tutta evidenza che l'interesse ad agire del creditore per ottenere l'invocato pagamento acquisisce consistenza solo allorquando si sono effettivamente prodotte le conseguenze negative sul suo patrimonio determinate dall'accertato inadempimento del debitore al pagamento nei termini indicati dalla proposta omologata.

Si chiede quindi il rigetto del ricorso con l'affermazione del seguente principio di diritto: l'omologazione del concordato, e gli effetti obbligatori che ne conseguono ex art. 184 l.fall., implicano la sospensione del corso della prescrizione dei crediti; tale sospensione opera per il periodo temporale compreso tra l'omologazione del concordato e il momento in cui, secondo le previsioni della proposta o, in assenza di un termine di adempimento, dei piani di riparto, il singolo credito può essere considerato esigibile.

p.q.m.

CHIEDE

Il rigetto del ricorso con l'affermazione del principio di diritto di cui in narrativa.

Roma, 20 maggio 2025.

**PER IL PROCURATORE GENERALE
IL SOSTITUTO
Giovanni Battista Nardecchia**